



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 30/01/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2006, n. 2038

Specchia (LE) - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) Controllo di compatibilità di cui all'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. 27/07/2001 n. 20.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa. Angela Barbanente sulla base dell'Istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

Con nota n. 8851 del 9/12/2004, pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica in data 21/12/2004 ed acquisita al protocollo del 30/12/2004 al n. 13553, il Comune di SPECCHIA ha trasmesso gli elaborati scritigrafici relativi al P.U.G. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 punto 7 della L.R. n. 20/2001 recante "norme generali di governo ed uso del territorio".

Il comma 7 dell'art. 11 - Formazione del P.U.G. - della L.R. 20/2001 così dispone:

""Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP ove approvati.

Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo alla compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale o ve esistente, i vi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art. 5 del D.lgs. 267/2000".

Nel caso di specie, non essendo stato ancora approvato il Documento Regionale di Assetto Generale del territorio previsto dall'art. 4 della L.R. 20/2001, per il PUG di Specchia il controllo va effettuato rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748/2000, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 56/80) che rappresenta ad oggi l'unico strumento di pianificazione territoriale esistente.

Precisato quanto innanzi in ordine ai termini di riferimento del controllo regionale gli elaborati scritigrafici trasmessi con la citata nota comunale n. 8851/2004 sono di seguito riportati:

Tav. 1 Corografia scala 1:25.000

Tav. 2 Zonizzazione scala 1:10.000

Tav. 3 Zonizzazione scala 1:5.000

Tav. 4 Zonizzazione Centro Abitato scala 1:2.000

Tav. 5 Zonizzazione Contrada S. Eufemia scala 1:2.000  
Tav. 6 Zonizzazione Contrada Magnone scala 1:2.000  
Tav. 7 Serie n.3 : Vincoli Idrogeologici di P.U.T.T./P. scala 1:10.000  
Tav. 8 Serie n. 3: Vincoli Idrogeologici proposti scala 1:10.000  
Tav. 9 Serie n. 4 Boschi macchia, biotipi, parchi di P.U.T.T./P. scala 1:10.000  
Tav. 10 Serie n. 4 Boschi macchia, biotipi, parchi proposti scala 1:10.000  
Tav. 11 Serie n. 5 Vincoli e Segnalazioni Architettonici, Archeologici di P.U.T.T./P. scala 1:10.000  
Tav. 12 Serie n. 5 Vincoli e Segnalazioni Architettonici Archeologici proposti scala 1:10.000  
Tav. 13 Serie n. 7: Usi Civici di P.U.T.T./P. scala 1:10.000  
Tav. 14 Serie n. 7: Usi Civici Proposti scala 1:10.000  
Tav. 15 Serie n. 9: Vincoli Faunistici di P.U.T.T./P. scala 1:10.000  
Tav. 16 Serie n.9: Vincoli Faunistici proposti scala 1:10.000  
Tav. 17 Serie n. 10 Geomorfologia di P.U.T.T./P. scala 1:10.000  
Tav. 18 Serie n. 10 Geomorfologia proposta scala 1:10.000  
Tav. 19 Serie n. 11: Ambiti Territoriali Estesi di P.U.T.T./P. scala 1:10.000  
Tav. 20 Serie n. 11: Ambiti Territoriali Estesi proposti scala 1:10.000  
All. 1 Piano Urbanistico Generale P.U.T.T./P.: norme di riferimento;  
All. 2 Piano Urbanistico Generale Relazione Generale  
All. 3 Piano Urbanistico Generale Norme Tecniche di Attuazione  
All. 4 Piano Urbanistico Generale Regolamento Edilizio

Dall'istruttoria preliminare, effettuata dagli Uffici competenti dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, si è riscontrato che il territorio comunale di Specchia risulta parzialmente interessato da un sito d'interesse naturalistico d'importanza Comunitaria individuato, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE, nel D.M. 3/4/2000 quale Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.)

Stante le disposizioni di cui al D.P.R. 8/9/1997 n° 357, come modificato ed integrato dal D.P.R. 12/3/2003 n° 1120, nonché alla luce delle disposizioni dell'art. 23 della L.R. 12/4/2001 n° 11, per il P.U.G. di cui all'oggetto risulta pertanto necessaria l'acquisizione del preventivo parere del competente Assessorato Regionale all'Ambiente - Settore Ecologia in merito alla valutazione d'incidenza ambientale che lo strumento di pianificazione urbanistica di che trattasi comporta sui predetti siti d'importanza Comunitaria.

Alla luce di quanto in precedenza riportato l'Assessorato Regionale all'Urbanistica, con nota n° 3011/2° del 21/4/2005 comunicava all'Amministrazione Comunale di Specchia la necessità dell'acquisizione del preventivo parere in merito alla valutazione d'incidenza ambientale del P.U.G. di che trattasi, sospendendo ad ogni effetto di legge l'istruttoria, relativa al controllo di compatibilità di cui all'art. 11 comma 7 ed 8 della L.R. 20/2001.

Con la stessa nota sopra citata veniva altresì richiesta all'Amministrazione comunale di Specchia una integrazione alla documentazione tecnico-amministrativa già trasmessa.

Con nota comunale n. 4065 del 13/06/2005, acquisita al prot. n° 5167 del 12/7/2005, è stata trasmessa al Settore Urbanistica regionale la seguente documentazione integrativa:

- Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 5/3/2004 avente all'oggetto: Approvazione del DPP contenente gli obiettivi ed i criteri per l'approvazione del P.U.G.;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 15/3/2004 avente all'oggetto: Adozione del DPP contenente

gli obiettivi ed i criteri per l'approvazione del P.U.G.;

- Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 20/4/2004 avente all'oggetto PUG - proposta al Consiglio per l'adozione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 27/7/2001 n. 20;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/4/2004 avente all'oggetto adozione del PUG ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20/2001;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 6/9/2004 avente all'oggetto PUG presa d'atto delle osservazioni pervenute e relative determinazioni;
- Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 26/11/2004 avente all'oggetto PUG adozione a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 6/9/2004;
- Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 30/5/2005 avente all'oggetto PUG controllo di compatibilità di cui all'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n. 20/2001. Presa d'atto della sospensione dei termini ai fini del silenzio assenso.

Con nota comunale n. 4759 del 6/07/2006, acquisita al prot. n° 6670 del 31/7/2006, è stata trasmessa la seguente ulteriore documentazione integrativa:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/6/2006 avente all'oggetto: Adeguamento del PUG alle prescrizioni della Regione Puglia in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale delle aree S.I.C.;
- Parere dell'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali n° 6291 del 18/5/2006;
- TAV. 21/A - Aree S.I.C. Individuazione sulla zonizzazione di P.U.G. scala 1:10000;
- TAV. 21/B - Aree S.I.C. Individuazione degli habitat scala 1:10000;
- TAV. 21/C - Aree S.I.C. Individuazione dell'uso del suolo scala 1:10000;

Il parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota, n° 6291 del 18/5/2006, dell'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali recita testualmente.

"Dalle indicazioni del Piano così come sopra riportate non deriva un impatto diretto e irreversibile sulla conservazione di habitat e habitat di specie d'interesse comunitario; si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione dello stesso con le seguenti prescrizioni:

- in zona E4 non sono consentite nuove costruzioni e/o ampliamenti di edifici esistenti (salvo interventi e manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico e di ristrutturazione);
- in aree E4 non sono consentite le trasformazioni o ristrutturazioni agrarie e, in particolare, la messa a coltura delle aree di pseudosteppa;
- in zona E4 è vietato l'abbattimento di ogni tipo di essenza".

Entrando nel merito della verifica degli atti e grafici trasmessi con specifico riferimento sia alle procedure di formazione del P.R.G. che ai relativi contenuti, come definiti dalla L.R. n. 20/2001, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene necessario riportare, sinteticamente, gli obiettivi principali così come indicati dal D.P.P. e ripresi nella relazione generale del P.U.G. (in più punti riportata qui di seguito testualmente):

#### IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

Così come si evince dal Documento Programmatico Preliminare, adottato con Delibera C.C. n° 11 del 15/3/04 ed approvato in via definitiva con Delibera C.C. n° 33 del 5/3/04, gli obiettivi ed i criteri che il P.U.G. di Specchia dovrà perseguire sono i seguenti:

1. Inserimento di tutte le varianti precedentemente adottate (variante di assestamento aereofotogrammetrico, variante della zona cimiteriale, variante delle aree adiacenti alla via Zaccagnini, via S. D'Acquisto, via E. Berlinguer, via Padre Pio, variante riguardante l'edificabilità delle zone agricole);
2. Riporto della nuova vincolistica dettata dalle indicazioni del P.U.T.T/P.;
3. Riporto delle indicazioni dettate dallo studio geologico-tecnico a supporto del P.R.G.;
4. Riporto dello stato di attuazione di tutte le zone di espansione introducendo per esse eventuali modifiche dei comparti di minimo intervento;
5. Verifica ed eventuale ritipizzazione di alcune delle zone tipizzate "C" in zone "B" in rapporto all'edificabilità avvenuta;
6. Individuazioni di nuove aree per i diversi settori produttivi (industriale, artigianale, commerciale, turistico);
7. Riperimetrazione dell'agglomerato urbano inserendo le aree periferiche che possono essere considerate vere e propri borghi (zona S. Eufemia, zona Mandre - Verardo e c.da Magnone);
8. Riperimetrazione delle zone verdi riducendole entro i limiti del D.M. 1444/68, alla luce della onerosità per la reiterazione dei vincoli alla caducazione quinquennale degli stessi;
9. Riformulazione ed adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale in conformità delle leggi vigenti in materia di urbanistica ed edilizia;
10. Riformulazione ed adeguamento delle Norme Tecniche di attuazione in conformità delle leggi vigenti in materia di urbanistica ed edilizia;
11. Revisione della viabilità esterna all'abitato;
12. Regolamentazione delle cave esistenti.

#### CONTENUTI DEL P.U.G.

Si rileva che il P.U.G. di Specchia non risulta impostato, così come prescrive l'art. 9 della L.R. 20/01 secondo l'individuazione di previsioni strutturali e previsioni programmatiche né ha proceduto alla individuazione e localizzazione di ulteriori categorie di beni ritenute costitutive della identità territoriale (fisica e culturale).

Per quanto attiene alla identificazione delle previsioni strutturali, il P.U.G. di Specchia non ha proceduto all'identificazione delle invarianti strutturali del territorio né indica chiaramente le grandi scelte di assetto

di medio-lungo termine né detta indirizzi e direttive per le previsioni programmatiche e per la pianificazione attuativa.

Con particolare riferimento all'individuazione degli elementi costitutivi del sistema storico-culturale e del sistema paesistico-ambientale soggetti e/o da assoggettare a specifica tutela si evidenzia quanto segue.

- Indicazioni rivenienti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia il 30/11/2005 e pubblicato sul B.U.R.P. n° 15 del 2/2/2006: il P.U.G. in argomento non risulta adeguato né tiene in debita considerazione nelle tavole di analisi e nelle scelte progettuali operate nonché nelle relative N.T.A., delle indicazioni rivenienti dal citato PAI che classifica alcune aree del territorio comunale, posizionate in massima parte sul versante nord-est rispetto al tessuto edificato, quali "aree ad alta e media pericolosità idraulica".

In merito alla coerenza delle scelte progettuali operate dal P.U.G. con le indicazioni rivenienti dal P.A.I. non risulta acquisito alcun parere da parte della competente Autorità di Bacino della Puglia.

Dalla documentazione in atti non si rilevano specifiche indicazioni di tipo strutturale contenute dal P.U.G. che disciplinano gli interventi di trasformazione dell'attuale assetto nelle citate aree classificate a pericolosità idraulica dal P.A.I.

Il PUG in argomento del tutto privo di uno specifico studio di settore attinente al regime idrogeologico delle aree classificate a pericolosità idraulica presenti all'interno del territorio oggetto di pianificazione, non ha riconosciuto, per le dette aree, un maggior grado di vulnerabilità ambientale e, conseguentemente, non ha fissato alcuna disciplina strutturale immediatamente cogente ed operativa con norme di tutela più restrittive rispetto ad altre aree non dotate di criticità ambientale.

Lo stesso strumento di pianificazione urbanistica generale non evidenzia infine alcuna area dotata di criticità ambientale per situazione geologica-geomorfologica-sismica e/o per presenza di attività a rischio e/o per insalubrità da situazioni naturali o infrastrutturali.

- Sistema delle tutele della Rete Natura 2000 (p.S.I.C. - Siti d'importanza Comunitaria e Z.P.S. - Zone di Protezione Speciale): il P.U.G. nelle tavole di analisi e nelle scelte progettuali operate nonché nelle relative N.T.A. non ha tenuto conto delle indicazioni di tutela ambientale del p.S.I.C. che caratterizza parte del territorio comunale in argomento.

Come in precedenza già evidenziato, in merito al P.U.G. risulta comunque rilasciato, con nota n° 6291 del 18/5/2006, il parere favorevole con prescrizioni da parte dell'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali.

Dalla documentazione in atti non si rilevano comunque a prescindere dalle prescrizioni introdotte dall'Assessorato all'Ambiente in sede di rilascio di parere, specifiche indicazioni ai fini della disciplina degli interventi di trasformazione dell'attuale assetto nelle citate aree classificate p.S.I.C.

- Sistema delle tutele del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.); il P.U.G. in argomento nelle tavole di analisi e nelle scelte progettuali operate nonché nelle relative N.T.A. ha tenuto conto in linea di massima, delle indicazioni di tutela paesaggistica rivenienti dal P.U.T.T./P.

Dalla documentazione in atti si rileva che il P.U.G. del Comune di Specchia ha proceduto all'individuazione delle peculiarità paesistico-ambientali caratterizzanti il territorio comunale, ed in particolare degli elementi strutturanti dal punto di vista paesaggistico e ciò con riferimento al sistema

dell'assetto geologicogeomorfologico-idrogeologico, al sistema della copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica ed al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Le N.T.A. del P.U.G. per ogni A.T.E. ed A.T.D. individuato, fissano altresì, secondo le definizioni di cui ai titoli II e III delle N.T.A. del P.U.T.T./P., gli "indirizzi di tutela" e le "direttive di tutela" nonché le "prescrizioni di base" che sono direttamente ed immediatamente vincolanti e che vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela paesistico-ambientale.

All'interno dell'apparato normativo del P.U.G., è stata introdotta in maniera pedissequa, la stessa disciplina di tutela paesistico-ambientale dello strumento di pianificazione paesistica regionale rendendo pertanto gli indirizzi e le direttive di tutela nonché le prescrizioni di base introdotte nell'apparato normativo non del tutto conformati alla specifica realtà territoriale oggetto di pianificazione.

Ed infatti negli elaborati grafici attinenti all'individuazione dei "beni" paesaggistici oggetto di specifica tutela il P.U.G. non distingue, per ogni A.T.D. graficamente individuato, l'area di pertinenza (costituita da quella direttamente impegnata dal bene) dall'area annessa (dimensionata in funzione della natura e della significatività del rapporto esistente tra il "bene" ed il suo intorno diretto in termini sia ambientali, ovvero di vulnerabilità, sia di fruizione visiva) ma si limita a riportare la sola area di pertinenza coincidente in linea di massima, con quella individuata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P.

Risulta modificata, rispetto alle relative carte tematiche del P.U.T.T./P, la conformazione planimetrica dell'oasi di protezione, della segnalazione archeologica "S. Leonardo", di alcuni "cigli di scarpata", ma non si rileva dalla documentazione in atti, alcuna motivazione e/o esplicitazione delle variazioni operate.

Dal punto di vista metodologico, si rileva comunque che il P.U.G. in argomento ad eccezione delle variazioni in precedenza riportate, non ha comunque proceduto all'individuazione, alla verifica ed all'articolazione di dettaglio degli A.T.D. già individuati dal P.U.T.T./P. opportunamente ed eventualmente implementati e/o modificati adeguandoli alla situazione di fatto su cartografia aggiornata; né ha proceduto in maniera derivata a rideterminare, secondo una logica di maggiore e/o minore tutela riveniente dal l'approfondimento del quadro conoscitivo, la configurazione e la classificazione degli A.T.E. pur avendo in parte modificato la configurazione di alcuni A.T.D. come originariamente riportata dalle carte tematiche del P.U.T.T./P.

Il P.U.G. in argomento ha proceduto altresì alla perimetrazione dei cosiddetti "Territori costruiti" ovvero all'individuazione delle parti di territorio che vanno escluse dall'applicazione delle norme di tutela introdotte dal Titolo II e Titolo 111 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto in possesso dei requisiti indicati dal comma 5 dell'art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle norme di tutela paesaggistica rivenienti dal D.Lvo 490/99 oggi D.Lgs n° 42/2004.

Dagli elaborati scritto-grafici trasmessi non si rileva comunque all'interno della perimetrazione operata, alcuna evidenziazione e/o individuazione (con relativa dimostrazione) delle singole zone omogenee e/o aree che sono state considerate "territori costruiti"

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei territori costruiti, non riscontrandosi dagli elaborati scritto-grafici in atti alcuna dimostrazione in funzione di quanto disposto dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., non è quindi possibile procedere ad una verifica della correttezza delle perimetrazioni operate e si ritiene necessario precisare che le predette perimetrazioni vanno comunque ricondotte esclusivamente alle sole fattispecie definite dall'art. 1.03 commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sistema delle invarianti strutturali di tipo infrastrutturale: per il territorio in esame non è stata effettuata una ricognizione del sistema infrastrutturale esistente nonché di quello programmato riveniente dalla pianificazione sovraordinata ovvero non sono stati chiaramente identificati gli elementi costitutivi del sistema dell'armatura infrastrutturale d'interesse sovralocale.

In particolare non sono stati identificati, oltre ai tracciati e/o alle aree di sedime delle infrastrutture esistenti e/o programmate dalla pianificazione sovraordinata anche le stesse protezioni puntuali, lineari ed areali delle predette infrastrutture relative al ciclo dell'acqua, dell'energia, dei rifiuti, delle comunicazioni, dei trasporti (anche di rilevanza sovra-comunale), per le quali il P.U.G. non prospetta alcuna specifica disciplina strutturale immediatamente cogente ed operativa.

Nel P.U.G. in argomento manca in sintesi la localizzazione di massima comprensiva dei relativi ambiti di salvaguardia (le cosiddette fasce di rispetto o di protezione) delle invarianti infrastrutturali esistenti e di progetto delle quali il P.U.G. avrebbe dovuto stabilire la specifica disciplina urbanistica.

- Il P.U.G. non individua e perimetra i contesti territoriali dove stabilire indirizzi e direttive strutturali volti a definire specifiche politiche urbanistiche ovvero gli obbiettivi progettuali di tutela uso e valorizzazione delle risorse e le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con detti obbiettivi.

Il P.U.G. non ha individuato altresì in maniera chiara le direttrici localizzative delle aree per la nuova edificazione da sottoporre a pianificazione urbanistica esecutiva (P.U.E) definendo con specifica disciplina le utilizzazioni compatibili, le minime dotazioni infrastrutturali ed i parametri perequativi in applicazione del criterio del massimo recupero del territorio urbanizzato e/o già utilizzato a fini insediativi.

Il P.U.G. si limita a suddividere il territorio comunale in varie zone omogenee individuate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n° 1444 in base alla loro funzione ed al grado di completamento dell'edificato.

Così come si evince dalla stessa relazione illustrativa allegata, il P.U.G. provvede al mero recepimento dei contenuti di cui alla deliberazione di C.C. n° 59 del 30/11/2001 "Variante di assestamento del P.R.G. su supporto aereofotogrammetrico" con la quale, a seguito del riporto del P.R.G. vigente su supporto aereofotogrammetrico aggiornato allo stato dei luoghi, sono state evidenziate e corrette alcune "previsioni di P.R.G. e specificatamente la zonizzazione là dove essa metteva in risalto tutte quelle anomalie di ordine grafico di P.R.G. non assestato conteneva. Tali anomalie riguardavano strade riportate in difformità rispetto alla loro sede effettiva, o posizionate su fabbricati esistenti; l'espansione e la perimetrazione di intere zone (come la Zona C1/a, la Zona di espansione esistente, e la Zona C3 zona PEEP esistente); zone a ridosso delle zone E1 a confine con la zona PEEP o con la zona C1/b, oppure ancora, con la zona B1 adiacente a C. Italia e via L. Amendolara".

Con la stessa Variante di assestamento del P.R.G., a seguito del parere favorevole della AUSL Le/2 espresso con nota n. 19954 del 12/12/2002, è stata altresì modificata, in riduzione, la conformazione della fascia di rispetto cimiteriale.

Così come si evince dalla relazione allegata, a seguito della conclusione dell'iter amministrativo", si è ritenuto importante trasformare il P.R.G. in un nuovo ed organico P.U.G. per poter effettuare tutte quelle importanti e improrogabili operazioni di adeguamento dello strumento urbanistico al sopravvenuto PUTT/P., a tutte le nuove sopravvenute norme in materia urbanistico-edilizia quali il D.P.R. 380 del 6/6/2001, e a tutte le varianti parziali che nel frattempo l'Amministrazione comunale aveva operato sul P.R.G."

Quanto sopra riportato evidenzia alcune carenze nonché i limiti riguardanti la stessa impostazione del P.U.G. in argomento che si configura più come una "variante generale" al P.R.G. vigente e non già come un vero e proprio P.U.G., quest'ultimo, individuato dalla L.R. 20/2001 come uno strumento urbanistico generale radicalmente diverso rispetto al P.R.G. sia come impostazione concettuale e metodologica sia nei contenuti e negli effetti programmatici.

Il P.U.G. di Specchia non ha operato il dimensionamento del fabbisogno nel settore residenziale e nel settore produttivo e dei servizi sulla base di puntuali analisi sia della dinamica demografica (struttura della popolazione e delle famiglie residenti) che del patrimonio edilizio esistente (abitazioni occupate e non, motivo della non occupazione, titolo di godimento, numero di stanze per abitazione).

Per quanto attiene al settore produttivo si evidenzia altresì che il calcolo del fabbisogno deve essere effettuato in maniera sufficientemente dettagliata con la proiezione della popolazione attiva presente nel comune di Specchia all'anno di validità del P.U.G., disaggregata per ramo di attività economica (agricoltura, industria, commercio, trasporti, servizi, ecc.) e con successiva determinazione degli eventuali fabbisogni nel settore produttivo espressi in termini di nuovi posti di lavoro e in termini di aree e, comunque, tenendo conto soprattutto delle tendenze della struttura produttiva locale nel suo complesso.

Per quanto attiene alla dotazione di aree a standard, di cui al D.M. 2/4/68 n° 1444, il P.U.G. deve operare la ricognizione - giuridica delle aree già individuate dal P.R.G., che risultano non ancora attuate, nonché eventualmente individuare ulteriori aree, utilizzando la perequazione soprattutto ai fini dell'acquisizione gratuita di dette aree al patrimonio comunale fermo restando il soddisfacimento delle quantità minime stabilite per legge.

In particolare il P.U.G. in argomento fa riferimento allo studio dimensionale già operato dal P.R.G. vigente atteso che il predetto dimensionamento complessivo di P.R.G., stante a quanto riportato nella relazione del PUG, "non è stato messo in discussione" dal parere del C.U.R. in sede di approvazione del P.R.G. vigente.

Ancora, il P.U.G. prevede: la ridefinizione delle zone E2S inserendo nuove aree del territorio quali: zona di S. Eufemia, delle "Mandre", e del "Magnone" le quali negli ultimi anni hanno subito uno sviluppo urbanistico tale da essere trasformate in veri e propri borghi rispetto al nucleo principale;

-Un nuovo ordine alla denominazione e classificazione delle zone urbanistiche che non corrisponde ad una variazione di indici urbanistici ma solo e soltanto ad un riordinamento generale voluto per una maggiore chiarezza nella consultazione sia delle tavole sia delle norme tecniche di attuazione.

Tutto ciò premesso alla luce di quanto in precedenza evidenziato stante l'inadeguatezza della proposta di P.U.G. del Comune di Specchia, non rispondente per quanto attiene ai contenuti alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2001 soprattutto con riferimento alla distinzione tra la parte strutturale e programmatica, ed in particolare alle individuazioni delle invarianti strutturali di tipo paesistico-ambientale, di tipo infrastrutturale, di tipo storico-culturale, nonché per quanto attiene al dimensionamento del settore residenziale, produttivo e dei servizi della residenza oltre che alla carenza di verifiche in ordine alle interferenze della pianificazione operata dal P.U.G. con il regime idrogeologico delle aree interessate (P.A.I.), si ritiene di non poter attestare la compatibilità del P.U.G. stesso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 20/01.

Conseguentemente, atteso l'esito negativo della verifica operata ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 11 della L.R. 20/01 si propone alla Giunta il rinvio del P.U.G. di che trattasi al comune di Specchia per i



necessari adeguamenti che dovranno riguardare le carenze innanzi rilevate.

Resta nella facoltà del comune l'attivazione delle procedure della L.R. n° 20/2001 ai fini del conseguimento del controllo positivo del P.U.G. alle disposizioni della stessa L.R. n. 20/2001.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 28/01 "Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del PUG del Comune di Specchia alle disposizioni dell'art. 9 della L.R. n. 20/01;

Di RINVIARE il P.U.G. di che trattasi al comune di Specchia (LE) per i necessari adeguamenti così come in relazione riportati;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---